# Comune di Marzano di Nola

*Provincia di Avellino*

C.F. 80009750649 tel. 081-8255303 Fax 081- 8255753


## *COPIA* *DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

| | |
|---|---|
| *N.16* | *OGGETTO- Razionalizzazione annuale Società partecipate. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n°175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019* |
| *Data:29/12/2020* | |

*L'anno* DUEMILAVENTI *il giorno* ***VENTINOVE*** *del mese di* ***DICEMBRE*** *alle ore* ***16.00*** *presso la sala consiliare Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:*

| N° d'ord. | CONSIGLIERI | Presente | Assente | N° d'ord. | CONSIGLIERI | Presente | Assente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCO ADDEO | X | | | | | |
| 2 | MASSIMO MUTO | X | | | | | |
| 3 | ANDREA CORBISIERO | X | | | | | |
| 4 | VINCENZO ARIANO | | X | | TOTALE | | |
| 5 | SALVATORE SEPE | X | | | | | |
| 6 | CARMELINDA SORRENTINO | X | | | | | |
| 7 | RAFFAELE TORINO | X | | | | | |
| 8 | UMBERTO NAPPI | X | | | | | |
| 9 | VINCENZO VECCHIONE | X | | | | | |
| 10 | RAFFAELE ADDEO | | X | | | | |
| 11 | DALILA IOVINO | | X | | | | |
| | TOTALE | 8 | 3 | | | | |

*Giustificano l'assenza i Consiglieri ----------//---------- .*

*Assiste il Segretario Comunale* ***Dr. Andrea Pettinato***

***Il Presidente****, constatato la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dell'art. 24,c. 1, dello statuto Comunale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.*

# Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|---|---|
| | **Razionalizzazione annuale società partecipate. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019.** |

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

*patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

**Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'Organo Consiliare:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**Considerato** che:

- **l'articolo 20, co 1,** del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
  - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra– adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1,** T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2,** T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
   *e)* partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) *(art. 26, co 12 quater TUSP);*
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Posto** pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto che** per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute";

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione allegata sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Richiamate** altresì la deliberazione consiliare n. 30 del 17 dicembre 2018, con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzano di Nola alla data del 31.12.2017, e la deliberazione n. 28 del 30 dicembre 2019, con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzano di Nola alla data del 31.12.2018, di cui il presente atto deliberativo costituisce aggiornamento periodico obbligatorio;

**Vista** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

**Rilevato** che la Corte dei Conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

**Ribadito** inoltre che la Corte dei Conti dispone: "*Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

**Dato atto** che, nella fattispecie, le motivazioni analitiche poste a fondamento del mantenimento delle partecipazioni societarie detenute sono analiticamente illustrate nella relazione tecnica allegata e in particolare il mantenimento in vita della società Abbondanza Multiservizi Srl al fine di realizzare funzioni e servizi indispensabili;

**Considerato altresì che** le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Rilevato che** in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3169 del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **Relazione tecnica** predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata sub "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Sottolineato che** l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Acquisiti** i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

**Visti:**
- il Decreto legislativo 175/2016;
- il TUEL D.lgs. 267/2000;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento di contabilità dell'Ente;
-Il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. **Di riportare ed approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo
2. **Di approvare** la **Relazione tecnica** predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, rappresentativa delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Marzano di Nola al **31.12.2019**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nonché le allegate schede tecniche da trasmettere alla Corte dei Conti e al MEF.
3. **Di approvare** la ricognizione al **31/12/2019** delle società in cui il Comune di Marzano di Nola detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. **Di demandare** all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti relativi alla trasmissione e all'invio dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione e relativi allegati tecnici, per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
7. **Di incaricare** i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
8. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
9. **Di dichiarare**, con ulteriore votazione autonoma unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Avv. Massimo Muto

***Del che, il presente verbale, viene sottoscritto***

| *IL PRESIDENTE C.C.* | *IL SEGRETARIO COMUNALE* |
|---|---|
| *f.to Andrea Corbisiero* | *f.to dott. Andrea Pettinato* |

*-che la presente delibera viene affissa all'all'Albo dal* 30 DIC 2020 *e vi rimarrà per 15 giorni fino al* 14 GEN 2021

*Lì,* 30 DIC 2020

***Il Segretario Comunale***
*f.to dott. Andrea Pettinato*

30 DIC 2020

*E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal*
*Al* 14 GEN 2021 *come prescritto dall'art.124,comma 1,del D.Lgs n.267/2000,senza reclami.*

***Il Responsabile dell'Albo***
*f.to (Angelina Sepe)*

*Copia conforme all'originale*

*Marzano di Nola,lì* 30 DIC 2020

***Il Segretario Comunale***
*Dott. Andrea Pettinato*

*Il Responsabile del servizio ,*

*ATTESTA*

*-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno*

*-.Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L. vo n°267/2000);*

*-Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)*

*Marzano di Nola, lì* 30 DIC 2020

***IL SEGRETARIO COMUNALE***
*F.to Dr. Andrea Pettinato*

***Allegato A)***

# COMUNE DI MARZANO DI NOLA
## Provincia di Avellino

## Relazione Tecnica
## Revisione ordinaria delle partecipazioni comunali al 31.12.2019
## Anno 2020
(art. 20 D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175)

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturita la seguente situazione così sinteticamente riportata:

| *SOCIETA' PARTECIPATE* | *VALORE NOMINALE* | *%POSSESSO* | *TIPO DIRITTO* |
|---|---|---|---|
| ***Alto Calore Servizi S.p.A*** | **115.076,65** | ***0,42%*** | ***proprietà*** |
| ***Asmenet Società Consortile ARL*** | ***168,00*** | ***0,08%*** | ***proprietà*** |
| ***Abbondanza Multiservizi Srl*** | ***10.000,00*** | ***100%*** | ***proprietà*** |

## RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "B" della deliberazione consiliare n. 30 del 17.12.2018 "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016" - che ne forma parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alla situazione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019 dal Comune di Marzano di Nola, che sarà approvata entro il 31.12.2019 con apposita deliberazione consiliare, della quale la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale la situazione è la seguente:

***"ALTO CALORE SERVIZI SPA"***

*L'Alto Calore servizi S.p.A e l'Alto Calore Patrimonio S.p.A sono nate nell'anno 2003, a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 comuni della Provincia di Avellino e di Benevento; per effetto di tale scioglimento, i Comuni consorziati sono diventati soci di entrambe le società.*

*L'Alto Calore Patrimonio è attualmente in liquidazione/cessata e le attività di competenza confluiscono nell'Alto Calore Servizi SPA, con un incremento della quota di partecipazione.*

*L' Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque.*

*Le quote ad ogni singolo comune sono assegnate in base alle utenze.*

*La società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis TUSPP). Affidamento della gestione di un servizio pubblico locale (servizio idrico) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in attesa dell'entrata in vigore dell'ente d'ambito per lo specifico settore.*

*L' Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque.*

*Si propone di mantenere la partecipazione societaria, ritenendo la medesima strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale, che soddisfano specifiche esigenze e finalità dell'ente, come previsto dal TUEL 267/2000 e da norme di settore, ai sensi dell'art. 1 della legge 190/204: esigenze e finalità che l'ente medesimo non sarebbe in grado di gestire in via autonoma ma solo nell'ambito di un modello organizzativo del servizio idrico integrato basato sull'attribuzione ex lege delle funzioni di programmazione e regolazione in capo ad enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale.*

***ASMENET SOC. CONS. A R.L.***

*La società è stata costituita il 29.7.2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a fronte dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.*

*La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 TUSPP) e produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d TUSPP).*

*Il Comune possiede una partecipazione pari ad euro 168,00 pari allo 0,08 % del capitale sociale. E' prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a 0,40 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA), per l'anno 2016 pari ad euro 843,26.*

*La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015.*

*Partecipazione del Comune in Asmenet soc. cons. ARL - valore nominale: 168; possesso 0,08%; tipo diritto. Proprietà.*

*Si propone, pertanto, di mantenere la partecipazione nella società Asmenet Soc. Cons. A.R.L. per le suddette motivazioni di carattere tecnico ed economico.*

***ABBONDANZA MULTISERVIZI SRL***

1. *con delibera di C.C. n.56 in data 27.09.2001, esecutiva ai sensi di legge, si costituiva una società mista pubblico-privata denominata "Abbondanza Multiservizi S.r.l.", con capitale sociale di L. 20.000.000 ( Euro 10.000) e con n. 200 quote da L. 100.000 cadauno ( Euro 51), di cui il Comune sottoscriveva una quota pari al 55%, pari a L. 11.000.000, approvando i relativi statuto e atto costitutivo e conferendo al sindaco tutti i poteri inerenti la costituzione della società, nonché la gestione pro-tempore della stessa sino all'insediamento formale degli organi di gestione societaria;*
2. *che lo Statuto e l'atto costitutivo sono stati formalizzati davanti al notaio dr. Leonardo Baldari da Avellino in data 30.11.2001 con repertorio n.24.304;*
3. *che in data 31.12.2001 è avvenuta la registrazione della suddetta società presso la CCIAA di Avellino con REA n. 147214/AV, con partita IVA e Cod.Fis.n.02282960646;*
4. *in data 21.01.2002 si stipulava tra il Comune di Marzano di Noia e la società "Abbondanza Multiservizi S.r.l" il relativo contratto di servizio per la gestione di alcuni servizi esterni; che con delibera G.C. n.79 in data 24.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune non esercitava il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote dei soci Delle Donne Sabato, Sorrentino Francesco e Castaldo Santolo, pari al 45% del capitale sociale della predetta società, quota che venivano acquisite dalla società per azioni, con socio unico, " Eureco European Environmental Company S,p.A." con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 20, nella persona del sig. Antonio De Falco quale amministratore unico e legale rappresentante della stessa società, giusta atto per notar Leonardo Baldari di Avellino in data 19 maggio 2006 rep. N. 36232 - racc. 12483;*
5. *con delibera C.C. n. 15 in data 25.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il nuovo Statuto della società comunale a responsabilità limitata "Abbondanza Multiservizi srl" con sede in Marzano di Nola, comprendente nell'oggetto sociale della stessa ulteriori attività prevedendo la nomina del nuovo organo di amministrazione, ossia un amministratore unico;*
6. *con delibera C.C. n.25 in data 30.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, si acquistava, al valore nominale in 21 % delle quote di partecipazione sociale della società "Abbondanza Multiservizi srl" di proprietà della società per azioni "Eureco European Environmental Company S,p.A.", per cui il Comune di Marzano di Nola restava titolare di una quota di partecipazione sociale alla predetta srl pari al 76%, di nominali € 7.600,00, mentre la suddetta SpA restava titolare dei 24% delle quote di partecipazione sociale alla stessa s.r.l., di nominali E 2.400,00;*
7. *con delibera C.C. n.17 in data 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, si acquistava, al valore nominale in 24 % delle quote di partecipazione sociale della società "Abbondanza Multiservizi srl" di proprietà della società per azioni "Eureco European Environmental Company S,p.A.", per cui il Comune di Marzano di Nola restava titolare di una quota di partecipazione sociale alla predetta srl pari al 100%, di nominali € 10.000,00.*

*La società realizza servizi essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, per questo se ne propone il mantenimento, atteso anche che non risulta possibile trasferire il complesso delle funzioni dalla società al Comune in tempi rapidi senza creare nocumento alla cittadinanza. E' in ogni caso allo studio dell'Amministrazione l'approvazione di un piano straordinario di rilancio e di ristrutturazione della Società.*

*Rientrano in tali servizi e funzioni:*

*a) gestione servizi connessi, complementari e di supporto con le attività cimiteriali con servizio di gestione delle luci votive;*

*b) gestione dei servizi di pulizia caditoie. verde pubblico e servizi annessi di spazzamento nonché altri servizi connessi, complementari e di supporto degli stessi;*

*c) servizi dì prelevamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade e servizio affissione pubblica con altresì della raccolta differenziata e della relativa lavorazione anche ai fini di recupero e di produzione di energia e gestione delle isole ecologiche;*

*d) servizi di illuminazione pubblica e semaforazione;*

*e) gestione e manutenzione per tutti i parcheggi pubblici ovunque collocati nel territorio comunale;*

*f) gestione e manutenzione di tutti i Parchi e Boschi pubblici e del Verde pubblico situato nel territorio comunale;*

*g) gestione dei Servizi ambientali e dei Servizi a Rete con utenze multiple e dei Servizi dì pulizia presso stabili ed uffici;*

*h) gestione di impianti sportivi e promozione dello sport ivi compresa la eventuale struttura ricettiva sportiva in tutte le diverse discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle federazioni sportive associate.*

*i) Gestione delle aree pubbliche relative al mercato settimanale.*

*j) gestione e valorizzazione ed iniziative interconnesse a tutti i Beni Archeologici situati nel territorio di Marzano di Nola (AV).*

*k) gestione di qualsiasi attività, che si renda necessaria per promuovere culturalmente e turisticamente il paese sia direttamente che insieme ad imprenditori locali ed associazioni di volontariato o cooperative di volontariato.*

*l) gestione relativa alle attività ed ai servizi di assistenza sociale e di alberghi diurni o case di riposo per anziani.*

*m) gestione dei servizi di trasporto urbano di ogni genere.*

*n) gestione dei depuratori ed altri impianti tecnologici interconnessi con il regime delle acque.*

*o) gestione di tutti i lavori pubblici relativi alle opere pubbliche ed alle manutenzioni di qualsiasi tipologia, con eventuale progettazione, direzione lavori e collaudi all'occorrenza, avvalendosi di tutti gli strumenti tecnologici moderni e giuridici iure privatorum.*

*p) gestione di atre attività ausiliarie delle precedenti per i rispettivi settori di attività e di servii ed ogni altra attività connessa.*

Pertanto, alla base del mantenimento delle partecipazioni societarie il Comune di Marzano di Nola al 31.12.2019 (data di riferimento della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP per l'anno 2019) non ha registrato variazioni rispetto all'assetto societario approvato con la Revisione Straordinaria delle partecipate e con la revisione periodica effettuata con riferimento all'anno precedente. Permangono peraltro le motivazioni, come sopra riportate testualmente, che ne hanno determinato il mantenimento delle partecipazioni societarie da parte del Comune di Marzano di Nola, come di seguito sinteticamente riportate:

| *SOCIETA' PARTECIPATE* | *VALORE NOMINALE* | *%POSSESSO* | *TIPO DIRITTO* |
|---|---|---|---|
| ***Alto Calore Servizi S.p.A*** | **115.076,65** | ***0,42%*** | ***proprietà*** |
| ***Asmenet Società Consortile ARL*** | ***168,00*** | ***0,08%*** | ***proprietà*** |
| ***Abbondanza Multiservizi Srl*** | ***10.000,00*** | ***100%*** | ***proprietà*** |

Marzano di Nola, 16.12.2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Avv. Massimo Muto

MEF Dipartimento del Tesoro

*Patrimonio della PA*

# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

## da approvarsi entro il 31/12/2019

## (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## *SCHEDA DI RILEVAZIONE*

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Codice Fiscale | 02282960646 |
| Denominazione | Società "Abbondanza Multiservizi" s.r.l. |
| Anno di costituzione della società | 2001 |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | Fondazione di partecipazione |
| Altra forma giuridica | |
| Stato della società | ATTIVA |
| Anno di inizio della procedura [1] | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2] | no |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2] | no |
| La società è un GAL[2] | no |

[1] Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

[2] Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Stato | Italia |
| Provincia | Avellino |
| Comune | Marzano di Nola |
| CAP* | 83020 |
| Indirizzo* | Via nazionale 29/b |
| Telefono* | 081/8255303 |
| FAX* | 081/8255753 |
| Email* | abbondanzamultiserv@libero.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Attività 1 | 390009 |
| Peso indicativo dell'attività % | 55 |
| Attività 2* | 812910 |
| Peso indicativo dell'attività %* | 35 |
| Attività 3* | 433901 |
| Peso indicativo dell'attività %* | 10 |
| Attività 4* | |
| Peso indicativo dell'attività %* | |

*campo con compilazione facoltativa

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Società in house | si |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]** | no |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare [3]** | |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | no |
| **Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato [3]** | |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | no |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione [4]** | |

[3] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[4] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2019 |
|---|---|
| Tipologia di attività svolta | Attività produttive di beni e servizi |
| Numero medio di dipendenti | 11 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 14000 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 0 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 0 |

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione bilancio | sì | sì | sì | sì | sì |
| Risultato d'esercizio | 3.930 | 4.683 | 2.917 | 1.118 | 3.037 |

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 72.007 | 138.206 | 146.167 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 295.430 | 250.462 | 294.285 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 272.185 | 227.494 | 283.785 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | | | |
| di cui Contributi in conto esercizio | | | |
| C15) Proventi da partecipazioni | | | |
| C16) Altri proventi finanziari | | | |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Interessi attivi e proventi assimilati | | | |
| Commissioni attive | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta [5] | 100% |
| Codice Fiscale Tramite [6] | |
| Denominazione Tramite (organismo) [6] | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società [7] | |

[5] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[6] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[7] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Tipo di controllo | controllo analogo |

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | Sì |
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante [8] | |
| Denominazione della società quotata controllante [8] | |

[8] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

| | |
|---|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | Si |
| Attività svolta dalla Partecipata | attività diversa dalle precedenti |
| Descrizione dell'attività | |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9] | |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | Scegliere un elemento. |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | Scegliere un elemento. |
| Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | no |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10] | no |
| Esito della revisione periodica | Scegliere un elemento. |
| Modalità (razionalizzazione) [11] | Scegliere un elemento. |
| Termine previsto per la razionalizzazione [11] | |
| Note* | |

[9] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[10] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[11] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

S.c.a.r.l.
ASMENET

Napoli, 04/11/2020

Spett.le Amministrazione di MARZANO DI NOLA

c.a. Segretario/Direttore Generale
Resp.le Economico/Finanziario

e p.c. Sig. Sindaco/Presidente

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.

In riferimento all'oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale www.asmenet.it sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamo nel seguito i dati di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

| | | |
|---|---|---|
| **Ragione sociale** | | ASMENET Società Consortile a r.l. – Via G. Porzio, 4 – 80143 Napoli |
| **codice fiscale e partita I.V.A.** | | 05166621218 |
| **Settore Ateco 1** | | 829999 |
| **Statuto approvato il** | | 29.07.2005 |
| **Ultima modifica statutaria approvata il** | | 24/06/2019 |
| **Modifica nello statuto del limite sul fatturato** | | 07/11/2016 |
| **Forma giuridica** | | Società consortile a responsabilità limitata |
| **Cap. soc. al 31.12.2019** | | Deliberato € 400.000,00 – sottoscritto € 214.085,00 versato €. 214.085,00. |
| **Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2019** | | 283.678,00 euro |
| **Risultato d'esercizio al 31.12.15**<br>**Risultato d'esercizio al 31.12.16**<br>**Risultato d'esercizio al 31.12.17** | | 4.189,00 euro<br>799,00 euro<br>19.663,00 euro |
| **Risultato d'esercizio al 31.12.18** | | 6.658,00 euro |
| **Risultato d'esercizio al 31.12.19** | | 20.705,00 euro |
| **Fatturato al 31.12.17** | | 294.215,00 euro |
| **Fatturato al 31.12.18** | | 336.632,00 euro |
| **Fatturato al 31.12.19** | | 344.084,00 euro |

ASMENET S.c.a.r.l.

| | | |
|---|---|---|
| **N. società controllate al 31.12.19** | | 0 |
| **N° dipendenti 31.12.2019** | | 04 |
| **Finalità** | | La società in house si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici e garantire economie di scala. |
| **Partecipazione Ente** | | Quota euro 168,00 pari allo 0,08 % |
| **Durata impegno** | | 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso. |
| **Onere complessivo** | | Nessun onere per l'anno 2020 è previsto. |
| **N° Rappresentanti enti in seno alla società** | | 01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci). |
| **Trattamento economico** | | Nessuno. |
| **Organo amministrativo** | | Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 29/06/2015 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | | 01 |
| **Compensi del componente dell'organo di controllo** | | 3.357,12 euro |
| **Modalità acquisizione di beni e servizi** | | La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016. |
| **Esito della Ricognizione** | | Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 – Legge di bilancio 2019 – n.145/2018 |
| **Modalità di selezione del personale** | | La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016. |

Cordiali saluti e buon lavoro

L'amministrazione

Asmenet Soc. Cons. a r.l.
Via G. Porzio, 4 - Is. G1 - 80143 Napoli - P.IVA 05166621218
Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 - mail supporto@asmenet.it

ASMENET S.c.a.r.l.

**MEF – Patrimonio della PA**
**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**
**Dati relativi all'anno 2018**

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 05166621218 |
| **Denominazione** | ASMENET SCARL |
| **Anno di costituzione della società** | 2005 |
| **Forma giuridica** | Società a responsabilità limitata |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato della società** | Scegliere un elemento. |
| **Anno di inizio della procedura**[1] | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** [2] | |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** [2] | |

[1] Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

[2] Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| **Attività 1** | 829999 |
| **Peso indicativo dell'attività %** | 100 |
| **Attività 2 *** | |
| **Peso indicativo dell'attività % *** | |
| **Attività 3 *** | |

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| Peso indicativo dell'attività % * | |

## DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| Numero medio di dipendenti | 04 |
| Approvazione bilancio 2019 | Scegliere un elemento. |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio (3) | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

(3) Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (*"Contabilità economico patrimoniale"* o *"Contabilità finanziaria"*).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo *"Bancario-assicurativo"* la sezione **non deve essere compilata** (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

## Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex *art.2424 e seguenti"*, compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *"Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"* compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona** (X).

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) | 23.662 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali (X) | 5.296 |
| B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) | 23.174 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 52.132 |
| C) II–Crediti (valore totale) | 2.626.633 |
| Totale Attivo | 2.694.342 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | *214.085* |
| A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve | 2.522 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | 46.366 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | 20.705 |
| Patrimonio Netto | 283.678 |

| NOME DEL CAMPO | |
|---|---|
| D) – Debiti (valore totale) | 2.299.341 |
| Totale passivo | 2.694.342 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 426.104 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | 410.776 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 15.328 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" | 0 |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 390.766 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 215.262 |